



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

ha emesso il seguente provvedimento in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione resa dal G.S.N. Avv. Bianca Magarò nel procedimento n. 6/2021, ex art. 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, trasmessa/depositata dalle rispettive esercenti la responsabilità genitoriale dei minori tesserati *omissis* (tessera FISE n.-/-) e *omissis* (tessera FISE n.-/-).

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 24 maggio 2021, pubblicato nella medesima data, il G.S.N. Avv. Bianca Magarò ha definito il procedimento disciplinare, recante R.G. n. 6/2021, aperto a carico del tesserato **Luca Pedani** e dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica MERAKI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, concludendo con l'applicazione nei confronti del tesserato Pedani della sanzione della sospensione dall'attività agonistica di tutti i cavalli di cui risulta proprietario, per il periodo di **mesi uno**, ai sensi dell'art 6.1 lettera d) del vigente Regolamento di Giustizia ed all'A.S.D. MERAKI la sanzione dell'ammenda di euro 400,00, di cui all'art. 6.1 lettera c) del vigente Regolamento di Giustizia;
- in data 4 giugno 2021, questo Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, trasmessa/depositata dal tesserato Luca Pedani per il tramite dell'Avv. Vincenzo Giardino, non ritenendo sussistenti gli estremi sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora* richiesti dalle norme del processo civile;
- nelle more è pervenuta ulteriore istanza congiunta, ex articolo 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, da parte delle esercenti la responsabilità genitoriale dei minori tesserati *omissis* e *omissis*, per il tramite dell'Avv. Federico Brausi, con la quale si insisteva nella richiesta di sospensione degli effetti della decisione contestata "*quantomeno nelle parti che colpiscono i giovani cavalieri (omissis) e (omissis), così da consentire loro di prendere parte alle gare programmate questo fine settimana (a partire da giovedì 10 giugno).*".



Federazione Italiana Sport Equestri

CONSIDERATO CHE

- in ordine all'atto trasmesso/depositato dall'Avv. Brausi, nell'interesse dei cavalieri *omissis* e *omissis*, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva;
- le norme contenute nel codice di procedura civile, in merito, prevedono che la parte interessata possa presentare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in presenza di gravi e fondati motivi che potrebbero pregiudicare in modo irreparabile la stessa parte nelle more della definizione del giudizio di secondo grado, rispettivamente *fumus boni iuris* e *periculum in mora*;
- per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, devono ricorrere cumulativamente, e non alternativamente, i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e che, quindi, la carenza di uno soltanto di questi requisiti comporterebbe il rigetto della concessione della "misura cautelare", rendendo contestualmente superfluo l'accertamento sotteso all'individuazione dell'altro requisito;

TENUTO CONTO CHE

- da una lettura coordinata dell'articolo 41 del Regolamento di Giustizia, questo Giudice ritiene ammissibile l'intervento proposto dai minori tesserati *omissis* e *omissis*, come rappresentati dalle esercenti la responsabilità genitoriale, essendo soggetti "*interessati*" titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento sportivo;
- in ordine all'esistenza dei requisiti per i quali è accoglibile l'istanza di concessione dell'invocata sospensione del provvedimento impugnato, questo Giudice non ritiene sussistere il requisito del "*periculum in mora*". La difesa, infatti, non ha fornito alcuna prova sul pregiudizio grave e irreparabile che i minori subirebbero dalla mancata partecipazione ai campionati italiani né tale elemento è desumibile dal tenore dell'istanza e dai documenti allegati. Questo Giudice, allo stato, non è neppure a conoscenza se i tesserati abbiano o meno presentato richiesta di iscrizione ai campionati italiani, anche con riserva, entro i termini previsti dal Programma della competizione,



Federazione Italiana Sport Equestri

la prova della quale circostanza avrebbe potuto, in concreto, configurare la sussistenza del *periculum in mora*. La difesa dei tesserati ha infatti prodotto documenti ininfluenti ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, il cui scopo principale sarebbe stato quello di far partecipare i cavalieri alla competizione con i cavalli squalificati, vanificando, di conseguenza, la configurabilità del requisito del *periculum in mora*;

- ad ogni modo, ai fini dell'accoglimento della presente istanza, risulta altresì carente il requisito del *fumus boni iuris*. Nello specifico, dal contenuto dell'istanza e dai documenti allegati, si ritiene che i tesserati non abbiano offerto prova circa la sussistenza di elementi oggettivi idonei a ritenere verosimile la fondatezza delle loro pretese, compromettendo conseguentemente l'azione cautelare promossa. La mancata partecipazione ai campionati italiani e/o il presunto mancato passaggio di proprietà degli equidi sanzionati - che, peraltro, non farebbe venire meno la squalifica loro comminata dal G.S.N. e sulla quale problematica gli Organi di Giustizia non hanno competenza alcuna - non sono circostanze dotate di quell'elevato grado di serietà e di oggettiva opinabilità tale da integrare pienamente gli estremi del *fumus boni iuris*.

P. Q. M.

il Giudice Sportivo Nazionale **rigetta l'istanza.**

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla medesima parte interessata ed alla Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, lì 8 giugno 2021

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca